

# **Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio**

**Modifica del 28 settembre 2000**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia  
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 aprile 1999<sup>1</sup> concernente l'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio è modificata come segue:

*Art. 2* Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle aziende di stagionatura e di preimballaggio del formaggio che prendono in consegna, immagazzinano, curano e trattano il formaggio e lo vendono ai rivenditori.

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le aziende di stagionatura e di preimballaggio del formaggio necessitano in ogni caso di un'ammissione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.

28 settembre 2000

Dipartimento federale dell'economia:  
Pascal Couchepin

2364

<sup>1</sup> RS 916.351.021.4